



IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito nelle persone dei magistrati:

- Dott. Lanfranco Maria Tenaglia Presidente
- dr. Roberta Bolzoni - Giudice rel.
- dr. Lucia Dall'Armellina - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile numero 2065/2022 Ruolo gen. per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla debitrice **CO.META CORAZZA METALMECCANICA S.R.L.** con sede in Porcia via Talponedo n. 2/B, Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese di Pordenone n. 01369070931, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Maurizio Corazza;

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 22.9.2022;

Premesso che

- **CO.META CORAZZA METALMECCANICA S.R.L.** con sede in Porcia;

ha presentato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, VI c., L.F. in data 10/5/2021 con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. II e III L.F.;

- con provvedimento del 13/5/2021 il Tribunale di Pordenone ha assegnato il termine fino al 12/7/2021 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 l.f. e ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Paolo Piliso Cimenti;

- su istanza della società il termine veniva prorogato dal Tribunale fino al 10/9/2021;

-in data 10/9/2021 la Società procedeva al deposito del piano e della proposta (con allegata documentazione) che veniva successivamente integrata al fine fornire al Tribunale i chiarimenti e le garanzie richieste;

- con decreto del 18/11/2021, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 15.3.2022 successivamente rinviata al giorno 3/5/2022;

- in data 18/3/2022 il Commissario Giudiziale procedeva al deposito della relazione ex art. 172 L.F.;



- in data 3/5/2022 si svolgeva l'adunanza dei creditori e nel termine dei venti giorni successivi si prendeva atto del raggiungimento dei voti favorevoli della maggioranza dei creditori votanti (pari al 63,938%) e di tutte le tre classi in cui erano stati suddivisi;

- in data 9/6/2022 il Tribunale, visto il raggiungimento delle maggioranze richieste all'esito della votazione, fissava l'udienza del 22/9/2022 per lo svolgimento del giudizio di omologazione;

Esaminato

il motivato parere depositato norma dell'art. 180 L.F. con il quale il Commissario Giudiziale ha espresso il proprio parere favorevole e preso atto che nel giudizio di omologazione si è costituita la società proponente chiedendo l'omologazione del concordato;

Osserva

La società debitrice ha proposto ai creditori un concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis L.F. fondato su un piano che prevede:

- una temporanea gestione dell'azienda produttiva da parte della società IMM S.r.l. in seguito al contratto di affitto d'azienda stipulato, in data 28 luglio 2021, all'esito di procedura competitiva e successiva autorizzazione concessa dal Tribunale, per un periodo di mesi 6 (sei), poi prorogati al 28/7/2022 e al 28/1/2023, con mantenimento di un livello occupazionale di 28 lavoratori su 36;
- la cessione dell'azienda stessa alla odierna affittuaria (ovvero ad altro soggetto all'esito della procedura competitiva di cui all'art. 163-bis L.F.) che ha formulato offerta irrevocabile di acquisto (verso un corrispettivo di euro 2.500.000) e che si è obbligata a partecipare alle procedure competitive che verranno effettuate dal Tribunale per l'aggiudicazione dell'azienda;
- il recupero dei crediti commerciali.

Il Piano prevede:

-il pagamento integrale delle spese in prededuzione, di quelle di procedura e di funzionamento della ricorrente, dei debiti di natura privilegiata con collocazione ante primo grado di cui all'art. 2751-bis c.c., dei debiti erariali privilegiati per imposte dirette e ritenute e dei debiti per contributi;

-il soddisfacimento dei chirografari per classi mediante il pagamento dei creditori chirografari (originari e privilegiati con degradazione a chirografo totale o parziale) nella percentuale del 28,209%, con la precisazione che i creditori chirografari, ai sensi dell'art. 160, comma 1, lettera c), della Legge Fallimentare, sono stati suddivisi in tre classi. così configurate:



- ✓ CLASSE 1 : comprensiva dei creditori Banche per affidamenti e finanziamenti chirografari non assistiti da garanzia di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A. e per la quota di affidamenti e finanziamenti chirografari non "coperta" dalla garanzia del medesimo istituto;
- ✓ CLASSE 2 : comprensiva dei creditori Banche per affidamenti e finanziamenti chirografari assistiti da garanzia di MCC per la quota "coperta" dalla garanzia del medesimo istituto;
- ✓ CLASSE 3 : comprensiva dei creditori chirografari ordinari, dei creditori titolari di crediti per IVA di rivalsa (totalmente degradata a chirografo) nonché del Comune di Porcia (PN), titolare di crediti per IMU e TARI totalmente degradati a chirografo.

Tale risultato, secondo la prospettazione della debitrice, verrà conseguito mediante la realizzazione, entro un arco temporale non superiore ad un anno dal deposito della domanda, di un attivo disponibile di € 4.172.994,53 rispetto ad un passivo stimato in € 7.489.937,43.

Appare quindi evidente che la parte più rilevante del fabbisogno concordatario è costituito, oltre che dai canoni di affitto, per i quali l'affittuaria ha depositato idonea garanzia fideiussoria, soprattutto dall'importo di € 2.500.000,00 ricavabile dalla vendita dell'azienda all'attuale affittuaria IMM Srl.

In riferimento a tale acquisto, è stata depositata dalla IMM Srl una "proposta irrevocabile di acquisto" dell'azienda della CO.META CORAZZA METALMECCANICA Srl per il corrispettivo di € 2.500.000,00 (al netto degli oneri da sostenere per la rimozione e lo smaltimento delle coperture esistenti sul fabbricato aziendale sito in Porcia fino alla concorrenza di € 50.000,00) garantita dalla CASAGRANDE SPA con sede in Fontanfredda quale socio unico della IMM Srl.

Successivamente, è stata depositata fideiussione bancaria della BNL SPA a prima richiesta nell'interesse di IMM S.r.l. e a favore di CO.META CORAZZA METALMECCANICA Srl sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 poi aumentata, all'esito del termine concesso dal Tribunale per eventuali integrazioni documentali, fino ad € 1.250.000,00 (la metà del corrispettivo oggetto della proposta d'acquisto dell'azienda).

Tale garanzia della IMM Srl si aggiunge quindi a quella prestata in relazione al puntuale ed integrale pagamento dei canoni mensili di affitto, all'impegno irrevocabile di acquisto e all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché all'obbligo assunto dalla Casagrande SPA, in qualità di socia



unica della IMM Srl, di garantire l'esecuzione degli obblighi contrattuali ex art. 1381 c.c., obbligandosi anche a fornire la provvista alla IMM Srl per procedere al pagamento del prezzo di cessione dell'azienda.

Pertanto, anche in considerazioni delle ulteriori integrazioni documentali, i presupposti soggettivi ed oggettivi (quest'ultimo *sub specie* di insolvenza) risultano ampiamente rispettati.

Inoltre, la fattibilità del programma concordatario, già valutata positivamente in sede di ammissione alla procedura, può ad oggi, confermarsi nei termini di cui al parere motivato del Commissario Giudiziale ex art. 180 L.F. garantendo un soddisfacimento dei creditori chirografari più che apprezzabile.

In ordine alla convenienza economica ed ai rischi connessi al piano, si rileva che l'attivo risulta per la maggior parte realizzato o accantonato, escludendosi così il rischio di una variazione delle percentuali assegnate ai creditori, e ciò anche in considerazione dei termini rapidi previsti per l'esecuzione del concordato, dovendosi di fatto (poiché tutti i crediti risultano ormai incassati) procedere solo alla vendita dell'azienda (già oggetto di offerta di acquisto per un prezzo superiore alla stima del bene effettuata dal perito della procedura) nel rispetto della procedura competitiva e in tempi assai brevi.

Pertanto, preso atto che la convenienza dell'operazione concordataria è stata approvata dalla maggioranza dei creditori, onde sul punto nessun potere di verifica residuale spetta in questa sede, il concordato preventivo CO.META CORAZZA METALMECCANICA Srl deve essere omologato, confermandosi il Commissario Giudiziale nella persona del dott. Paolo Piliso Cimenti, in virtù dell'opera già positivamente prestata nella fase ante-omologa;

Si ritiene, inoltre, opportuno nominare Liquidatore Giudiziale, al fine di procedere all'atto liquidatorio avente ad oggetto la vendita dell'azienda, il dott. Bernardo Colussi, professionista della quale la debitrice ha già acquisito la disponibilità, in assenza di motivi di incompatibilità.

Quanto alle modalità esecutive, così come indicate in dispositivo, si tiene conto della natura della proposta e dell'esigenza di consentire al Commissario Giudiziale l'esercizio delle funzioni di vigilanza, seppure nel rispetto dell'autonomia della società proponente.

Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, le spese processuali restano definitivamente a carico della società proponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2065/2022 R.G.:



- **Omologa il concordato preventivo proposto dalla società CO.META CORAZZA METALMECCANICA S.R.L.** con sede in Porcia via Talponedo n. 2/B C..F., Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese di Pordenone n. 01369070931;
- Conferma Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Roberta Bolzoni;
- Conferma Commissario Giudiziale il dott. Paolo Pilisi Cimenti, con studio in Pordenone;
 - Nomina Liquidatore Giudiziale il Dott. Bernardo Colussi con studio in Pordenone;
 - Nomina quali componenti del Comitato dei creditori:
 - S.P.F. Chilò S.P.A.;
 - Officine Piccoli S.P.A.;
 - EUROSALD S.r.l.;

Determina le modalità di esecuzione del concordato disponendo quanto segue:

- dispone che il Commissario vigili sul corretto e sollecito svolgimento delle operazioni liquidatorie, che saranno compiute dal Liquidatore nel rispetto del programma concordatario e delle previsioni di legge, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter L.F. nelle parti compatibili con il programma suddetto, procedendo alle vendite mediante procedura competitiva, comunicando immediatamente al Giudice Delegato l'eventuale insorgere di problematiche significative;
- dispone che il legale rappresentante della società proponente depositi in cancelleria ogni tre mesi una relazione corredata dal parere del Commissario Giudiziale in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari ed ai flussi finanziari in entrata e in uscita;
- dispone che il legale rappresentante della società proponente provveda a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi, un elenco dei creditori con eventuale indicazione delle cause di prelazione trasmettendone copia al Commissario Giudiziale e che di eventuali variazioni intervenute si dia conto nelle relazioni periodiche di cui al punto precedente;
- dispone che il legale rappresentante della società proponente con la stessa cadenza trimestrale dia notizia al Commissario Giudiziale di ogni comunicazione o notificazione ricevuta inerente al contenzioso eventualmente in essere e di ogni pagamento a qualsiasi titolo eseguito dalla società superiore a euro 10.000,00;
- autorizza il Commissario Giudiziale ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività posta in essere dalla proponente, anche tramite accesso diretto alla



- casella PEC della procedura e mediante accesso alla contabilità e ai libri sociali della stessa, eventualmente attraverso l'adozione di idoneo sistema informatico;
- dispone che il legale rappresentante della società proponente provveda a ripartire tra i creditori concorsuali – nei tempi previsti dalla proposta - le somme già esistenti e quelle via via realizzate, sulla base di appositi piani di riparto, vistati preventivamente dal Commissario Giudiziale, fatta salva l'eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
 - dispone che entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante della società in concordato depositi in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale ed alla sua attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
 - il Commissario Giudiziale riferirà sollecitamente al Giudice Delegato ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie;
 - resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria o utile nella fase di attuazione del concordato; in particolare il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale e per il Liquidatore Giudiziale.
 - dispone che il Liquidatore Giudiziale provveda immediatamente ad accendere un conto corrente presso lo stesso Istituto di credito ove sono state depositate le somme per spese della procedura, intestando il nuovo deposito alla liquidazione dei beni della procedura concorsuale, e facendovi affluire, con l'ausilio del Commissario ed il mandato del g.d., le somme depositate ex art. 163 comma II n. 4) l.f., con successiva chiusura del primo conto;
 - dispone che le somme riscosse dalla vendita dell'azienda siano immediatamente depositate in detto conto e che, per tutto il tempo del deposito, ai prelievi necessari provveda il Liquidatore, con il parere favorevole del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del G.D.;



- dispone che, per ogni ulteriore questione dovesse porsi con riguardo all'esecuzione del concordato o alle modalità di liquidazione del bene, potrà proporsi istanza al Giudice Delegato, cui il Collegio delega ogni ulteriore specificazione relativa alle modalità di attuazione del concordato;

Dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla società debitrice, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore Giudiziale.

Pordenone, 22.9.2022

Il Presidente

Dott. Lanfranco Maria Tenaglia

Il Giudice est.

Dott.ssa Roberta Bolzoni

